

ASSISTENZA SANITARIA

PERSONALE IN ESODO

Ai dipendenti che, ai sensi di Accordi Aziendali confluiscono nel Fondo di Solidarietà con fruizione dell'assegno in forma rateale viene mantenuta l'iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il personale di cui sopra che durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà consegue il diritto al trattamento pensionistico, potrà mantenere l'iscrizione al Fondo Sanitario avanzando formale richiesta di prosecuzione entro il termine del 4° mese successivo a quello della maturazione del requisito pensionistico. Effettuata la conferma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione del requisito, dovrà corrispondere al Fondo la contribuzione prevista per gli iscritti in quiescenza.

In caso di cessazione dal servizio e accesso al Fondo di Solidarietà in corso d'anno, gli apporti contributivi dovuti sino al termine del medesimo anno saranno addebitati dalla Banca, in unica soluzione, con le ultime competenze di fine rapporto. Nel caso di cessazione il 31 dicembre la contribuzione sarà addebitata dalla Banca per l'intero anno successivo.

Di seguito l'addebito delle contribuzioni verrà effettuato dal Fondo con cadenza mensile direttamente sul conto corrente dell'iscritto.

Per poter fruire delle prestazioni è pertanto necessario rilasciare l'autorizzazione al Fondo Sanitario all'addebito delle contribuzioni compilando in ogni sua parte il modulo allegato che dovrà essere sottoscritto dall'interessato, vidimato dalla filiale presso la quale si intrattiene il conto corrente e restituito al Fondo con raccomandata entro il 4° mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La non corresponsione del contributo per oltre un anno, ai sensi di quanto disposto dallo statuto, comporterà la perdita della qualifica di iscritto. Il provvedimento sarà irrevocabile e il Fondo Sanitario darà corso al recupero delle prestazioni che nel frattempo fossero state fruite da Lei o dai Suoi eventuali familiari resi beneficiari.

Le commissioni bancarie applicate alle operazioni di addebito dei contributi per eventuali insoluti verranno poste a carico dell'iscritto.